



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 novembre 2010 Prot. 6528/GJ/rs

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Al Signor Presidente FEDERPERITI
LORO SEDI

Oggetto: Selezione mediante concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo Geometra nell'area tecnica degli enti locali (Cat. C) - Requisito di ammissione diploma di geometra.

Molti Collegi segnalano la pubblicazione di bandi di concorso, relativi a concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dagli enti locali, per l'assunzione a tempo indeterminato di istruttore amministrativo in area tecnica (Cat. C), richiedendo quale requisito di ammissione il diploma di geometra.

In via preliminare preme evidenziare che la funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico.

I collegi professionali, quali enti pubblici non economici su base associativa, sono legittimati, ravvisandone l'interesse, a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654).

Quindi, il Collegio è legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine o Collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; *obiter dictum*, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50).

Il chiarimento è necessario quando si tratta di difendere i diritti di soggetti, in possesso del diploma di perito industriale, ma che non siano iscritti all'albo professionale ovvero che, pur avendo conseguito l'abilitazione professionale, non esercitino la professione stessa.

L'interesse ad agire del Collegio si riconosce proprio nella difesa dei diritti ed interessi legittimi legati alla professione in quanto tale, in relazione di soggetti appartenenti al Collegio ed iscritti all'albo.

Ciò premesso, si evidenzia altresì che non è possibile equiparare il titolo professionale con il titolo di studio. Il "titolo professionale" spetta a tutti coloro i quali, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, si iscrivano al relativo albo. Il "titolo di studio" è il diploma o la laurea, conseguiti a completamento di un percorso di studi, siano essi secondari superiori oppure universitari.

L'equipollenza tra titoli di studio di pari livello (diploma di "geometra" e diploma di "perito industriale in edilizia", ad esempio) è stabilita solo con legge oppure con il bando pubblico, in quanto *lex specialis*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 novembre 2010 Prot. 6528/GJ/rs

Allo stato, non esiste alcuna norma che riconosca l'equipollenza tra i titoli di studio richiamati di geometra e di perito industriale in edilizia.

“L'equipollenza dei titoli di studio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, può essere riconosciuta solo da norme di legge, peraltro di carattere eccezionale e non suscettibili di interpretazione analogica” (tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/1998, n. 830; Cons. Stato, Sez. IV, 20/10/1997, n. 1214; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 11/02/2000, n. 43; T.A.R. Umbria, 16/12/1999, n.989).

Diversamente, i “titoli professionali” di “geometra” e di “perito industriale in edilizia” sono stati dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, anche di legittimità, di fatto equiparati, in quanto le prestazioni e le competenze dei Geometri e dei Periti Industriali Edili nel campo della progettazione e direzione di modeste costruzioni sono del tutto equiparate (*ex plurimis*: Cass., Civ. Sez. I, 3 febbraio 1969, n. 326; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in Foro amm. 1992, n. 2580), “*stante l'esatta corrispondenza letterale tra il disposto di cui al citato art. 16 r.d. 275/1929 e l'art. 16 r.d. n. 274/1929, contenente il regolamento professionale dei Geometri*”.

La premessa è doverosa perché urge svolgere una ulteriore distinzione.

I bandi pubblici di selezione, la cui partecipazione sia riservata a candidati in possesso del solo titolo di studio ovvero del diploma non possono essere impugnati dall'Ordine professionale, quando il presupposto della selezione pubblica non riguardi direttamente l'esercizio della professione.

Invero, argomentando con il Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 6041 del 27 ottobre 2005, “*come è noto, infatti, il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione ai pubblici concorsi, e, relativamente ad esso (cioè in relazione all'individuazione del titolo idoneo per l'accesso ad una determinata qualifica) la pubblica amministrazione, come è giusto e ragionevole che sia, gode di un'ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta*”.

Quando, invece, il bando pubblico richiede non solo il titolo di studio a pena di inammissibilità della candidatura, ma anche il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio di una professione, in tal caso “l'ampia discrezionalità”, pur riconosciuta all'Amministrazione Pubblica, può essere sindacata e, quindi, può concretamente apprezzarsi nel merito, perché, nel caso di specie, trasmoda in irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità manifesta rispetto all'interesse pubblico generale che lo stesso bando deve assicurare.

Il diritto soggettivo perfetto, rappresentato dall'abilitazione all'esercizio della professione, previa iscrizione all'albo professionale corrispondente, richiesto dal bando è il sintomo esplicito che l'Amministrazione richiede un candidato con competenze tecniche specifiche della professione. In tal modo, il bando può essere legittimamente impugnato per violazione delle leggi professionali, in quanto l'Amministrazione immotivatamente limita la platea dei potenziali candidati alla selezione pubblica.

A tal fine, si ricorda che “*In materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l'amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire. Tale individuazione discrezionale da parte dell'amministrazione viene ad essere necessariamente integrata dalla equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, laddove l'amministrazio-*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 novembre 2010 Prot. 6528/GJ/rs

ne individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei predetti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta dall'amministrazione in sede di redazione del bando” (tra le tante: T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 2 novembre 2005, n. 18205).

“Né si può pensare a disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, in considerazione del fatto che trattasi della valutazione di interessi organizzativi della pubblica amministrazione, la quale gode nella materia della più ampia discrezionalità (che è, tra l'altro, discrezionalità tecnica) in ordine ai requisiti da possedersi per essere ammessi nel sistema amministrativo operativo della stessa pubblica amministrazione” (così, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6041).

In ultimo, il bando di selezione pubblico deve essere impugnato innanzi la magistratura amministrativa direttamente dal soggetto che ritenga di essere stato illegittimamente escluso, restando nella piena discrezionalità dell'Ordine di appartenenza la valutazione di sostenere il ricorrente / iscritto con un atto di intervento ad adjuvandum.

Confidando di aver chiarito i termini della questione, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)